



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

Procedura concorsuale N. 2 / 2025 R.G.

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

Il Giudice Designato, dott.ssa Elisabetta Bianco,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.11.25;
letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII depositato **da Rosa Roberta Lombardo, C.F. LMBRRB73M64F965K**
letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCII dal Gestore della crisi;

sentita le parti all'udienza del 14.10.25 e dell'11.11.25;
osservato che il ricorso e le integrazioni sono state notificate ai creditori e rilevato che nessuno è comparso o ha depositato memorie;
preso atto che nessuna osservazione è stata formulata dai creditori;

vista la documentazione depositata e le integrazioni;

ritenuta la **competenza territoriale** di questo Tribunale ex art 27, c. 2 CCII ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCII in quanto la ricorrente è residente nel relativo circondario;

Premesso che con Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinato dall'art. 283 CCII,

Rilevato che il D.lvo n. 136 del 13.09.2024 ha apportato modifiche all'art. 283 CCII che nel testo vigente prevede che *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerato utilità ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*.

Ritenuto che, trattandosi di esdebitazione “a costo zero” e cioè immediata e senza alcun pagamento dei crediti, a differenza dell'esdebitazione in esito alla liquidazione controllata, la stessa è sottoposta a requisiti stringenti che devono essere vagliati dal giudice.

In questo senso:

“L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapacità del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore". (Tribunale Taranto sez. II, 28/02/2024).

I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello della meritevolezza e dell'incapienza, che devono sussistere per legittimare da un lato il beneficio del debitore che viene esdebitato e dall'altro il sacrificio dei creditori il cui credito diventa integralmente inesigibile nei confronti del debitore.

Quanto al primo requisito il comma 7 dell'art. 283 CCI indica espressamente l'oggetto dell'indagine prevedendo che ai fini della meritevolezza vada verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Quanto al secondo requisito la norma, al comma 1, indica che il debitore non deve essere "*in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*".

Ai sensi del comma 2 come motificato dal D.lvo n. 136 del 13.09.2024: "Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, numero 159."

L'incapienza va intesa, quindi, come assenza di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori; pertanto, anche laddove il debitore abbia delle utilità ma le stesse siano necessarie al mantenimento e, non siano, quindi, distribuibili ai creditori, lo stesso può accedere al beneficio, rientrando nella previsione della norma.

Lo stato di incapienza deve sussistere tanto nella situazione attuale che in quella futura, in questo caso secondo una prognosi prospettica.

Inoltre, l'incapienza deve essere una condizione non dipendente dalla volontà del debitore, come si desume dal tenore letterale della norma che richiede espressamente che il debitore "*non sia in grado di offrire ai creditori*" alcuna utilità, con ciò dovendosi desumere che il debitore si trovi nella oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili.

Ritenuto che la domanda debba essere accolta in quanto dalla **documentazione**, anche integrativa, in atti risulta che:

- l'odierno ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 283, co. 3 CCII;
- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'indicazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Rilevato, in particolare, che da quanto riferito in atti e attestato dal Gestore emerge che **le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento** dell'istante sono riconducibili al fatto di provvedere da sola al mantenimento proprio e della figlia, anche tenuto conto che il contributo che forniva la madre della ricorrente è venuto meno a seguito del decesso della stessa con la conseguenza per cui non è più riuscita a onorare i finanziamenti contratti per il pagamento delle spese quotidiane nonché del canone previsto per l'abitazione popolare nella quale vive con la figlia studentessa.

Può quindi ritenersi che **non vi siano stati elementi di colpa rilevante** (né tantomeno mala fede o frode) che hanno causato la situazione debitoria;



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

Rilevato che:

- il nucleo familiare del ricorrente si compone, oltre a lei, della figlia a carico che studia;
- il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare;
- la sua unica fonte di sostentamento deriva dal reddito mensile di euro 860,00 mensili per 14 mensilità, compresi euro 190,00 di assegno unico per la figlia e una pensione di invalidità di circa 530,00 euro, essendo stata riconosciuta invalida civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 55%, circostanza questa che, tra l'altro, le impone un lavoro part time e non full time (v. doc. integrativa);
- che le spese correnti necessarie al mantenimento familiare ammontano a circa 1.300 mensili; che prevedibilmente non subiranno, in futuro, scostamenti di rilievo;

Considerato che il ricorrente e l'OCC hanno confermato che il reddito su base annua, dedotte le spese di mantenimento, è inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza Isee di cui all'allegato 1 D.p.c.m. del 5/12/13 n. 159) e che, dunque, non sussiste alcun reddito disponibile per pagare i creditori;

Rilevato, in conclusione, che:

- il debitore è sostanzialmente privo di qualsiasi patrimonio sia reddituale che immobiliare e o mobiliare economicamente significativo, poiché il reddito mensile su cui può fare affidamento è appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo familiare, e, quindi non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio), riscontrandosi nella fattispecie il presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), ora ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;
- con particolare riferimento all'impossibilità oggettiva di offrire – in prospettiva attuale e futura – utilità ai creditori, a seguito di richiesta del giudice, è stato precisato, con integrazione documentale, la sussistenza di invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 55%, dato che conferma l'impossibilità della ricorrente di lavorare full time, come attestato dalla documentazione medica prodotta, e, quindi, di ottenere anche in futuro un reddito maggiore;
- non risulta che il debitore abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole;
- il Gestore della Crisi ha riscontrato la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione e la mancanza di atti in frode;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti sia oggettivi che soggettivi, per l'accoglimento della domanda, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

1. Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara inesigibili nei confronti di **Rosa Roberta Lombardo, C.F. LMBRRB73M64F965K** i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (13.6.2025);



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Civile

Gruppo 1

fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori ; NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2. Dispone che il ricorrente:

- a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;
- b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di maggio di ciascun anno, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombenti;
- c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII

3) Dispone:

- a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1;
- b) che il Gestore della crisi se verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunichi ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.
- c) che il Gestore della crisi presenti comunque relazione annuale su quanto sopra;
- d) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese della debitrice, sul sito del Tribunale di Alessandria, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- e) che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – alla debitrice e a tutti creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, all'OCC. e al PM

Alessandria, 13/11/2025

Il giudice
Elisabetta Bianco